

REGIONE DEL LAZIO
XVII ZONA OMOGENEA MONTANA
(Comuni di Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia)

STATUTO

della

XVII COMUNITÀ MONTANA
“MONTI AURUNCI”
ZONA XVII del LAZIO
(Approvato con deliberazione consiliare 6 luglio 2006, n. 22)

Ente Locale Sovracomunale costituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 29 dicembre 2003, n. 476, ai sensi della Legge Regionale 22 giugno 1999, n. 9.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

(Costituzione, natura, ruolo e finalità della Comunità Montana)

1. Tra i Comuni montani di Itri e Spigno Saturnia, i Comuni parzialmente montani di Castelforte, Formia e Gaeta, e i Comuni confinanti non montani di Minturno e Santi Cosma e Damiano, i cui territori ricadono nella nuova XVII zona omogenea montana costituita con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 29 dicembre 2003, n. 476, ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, è costituita la *XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” – Zona XVII del Lazio*, di seguito denominata Comunità Montana, ente locale sovracomunale dotato di autonomia statutaria nell’ambito delle leggi statali e regionali, avente la finalità di promuovere la valorizzazione della zona montana ricompresa nel proprio ambito territoriale e di perseguire l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l’esercizio di funzioni proprie o delegate e l’esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La Comunità Montana si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Nell’ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate, la Comunità Montana è soggetto istituzionale equiordinato agli altri soggetti in cui si riparte la Repubblica.

4. La Comunità Montana definisce i propri organi, i servizi e gli uffici secondo le modalità previste dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti.

5. La Comunità Montana collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni, gli Enti regionali e le altre Comunità Montane e con le forme di aggregazione e unione tra enti locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia, nell’ambito dei principi costituzionali e dell’Unione Europea.

6. La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri, tenendo conto degli altri enti operanti sul territorio.

Articolo 2

(Territorio, popolazione e sede)

1. Il territorio della Comunità Montana é costituito dall’insieme dei territori dei comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all’articolo 1.

2. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi il territorio della Comunità Montana é ripartito nelle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica individuate dall’articolo 4, della legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni.

3. La popolazione della Comunità Montana é costituita dall’insieme della popolazione residente sui territori dei Comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all’articolo 1.

4. La Comunità Montana ha Sede nel Comune di Spigno Saturnia.

Articolo 3

(Stemma e Gonfalone)

1. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “XVII Comunità Montana Monti Aurunci – Zona XVII del Lazio” e con lo stemma ed il gonfalone costituiti dal richiamo degli elementi caratterizzanti il territorio montano (in particolare monti a fronte mare, ulivo e terme di Suio).

2. L’uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali.

Articolo 4

(Scopi della Comunità Montana e loro attuazione)

1. La Comunità Montana, soggetto di programmazione e di gestione, si propone i seguenti scopi:

- a) elaborare, aggiornare ed attuare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico della zona omogenea, al fine di contribuire a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio, nel rispetto dei fondamentali valori della montagna;
- b) di predisporre, coordinare ed attuare programmi di intervento intesi a dotare il territorio montano della zona omogenea, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e di vita ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
- c) individuare e sostenere, anche attraverso opportuni incentivi, nell'ambito di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica e sociale idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona omogenea ed in particolare allo sviluppo del turismo, dell'agricoltura, delle attività agrituristiche, delle attività silvo-pastorali, dell'artigianato, delle produzioni tipiche;
- d) favorire la preparazione e la formazione culturale e professionale delle popolazioni della zona omogenea e il pieno impiego delle forze lavorative;
- e) promuovere la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle riserve naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul territorio della zona omogenea;
- f) promuovere la realizzazione di servizi sociali e assistenziali a favore delle popolazioni della zona omogenea;
- g) concorrere, nell'ambito delle leggi vigenti, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale del territorio;
- h) concorrere alla pianificazione territoriale e urbanistica della zona omogenea in ambito provinciale e regionale.

2. Per l'attuazione degli scopi istituzionali, tra l'altro, la Comunità Montana:

- a) può assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana ai sensi dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
- b) può assumere le funzioni di azienda silvo-pastorale per la gestione associata del patrimonio forestale demaniale dei comuni membri;
- c) può acquistare, espropriare, prendere in affitto e gestire terreni compresi nel territorio montano per destinarli alla formazione di boschi, prati e riserve naturali ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- d) può delegare ad altri enti operanti nel territorio della zona omogenea, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Articolo 5

(Funzioni)

1. La Comunità Montana realizza la finalità istituzionale di promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e di perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'esercizio delle funzioni ad essa specificamente attribuite dalla legge statale e regionale e quelle ad essa delegate dalla regione, dalla provincia e dai comuni.

2. Spetta alla Comunità Montana l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione nonché la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

3. La Comunità Montana può altresì esercitare, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, ogni altra attività di pubblico interesse per la zona ricompresa nel proprio ambito territoriale che la legge non abbia devoluto in via esclusiva ad altri enti.

Articolo 6 (Programmazione)

1. La Comunità Montana nell'esercizio delle proprie funzioni e di quelle ad essa attribuite o delegate:

- a) informa la propria attività al metodo della programmazione in termini pluriennali, annuali e per progetti;
- b) assicura la imparzialità e oggettività delle scelte, l'utilizzazione rigorosa delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- c) promuove la consultazione dei comuni e loro aggregazioni, delle forze sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati;

2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

Articolo 7 (Principi di trasparenza)

1. La Comunità Montana assicura la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione e al procedimento amministrativo, garantendo l'accesso alle informazioni in suo possesso.

2. A tal fine adotta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla legge 7 agosto, 1990, n. 241, e successive modificazioni, appositi regolamenti volti a realizzare i massimi livelli di trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicità degli atti, la semplificazione delle procedure, la individuazione delle unità organizzative e dei responsabili del procedimento, la trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico ed entro termini prestabiliti, la predisposizione di criteri e norme di garanzia per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi a trattativa privata, nel rispetto delle normative vigenti.

3. La Comunità Montana assicura in particolare la più ampia pubblicità alle iniziative di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, all'assunzione di personale ed alla utilizzazione del patrimonio.

4. La concessione di contributi, sussidi, incentivi ed in generale l'erogazione di benefici di qualsiasi natura a singoli o enti, è disciplinata dal regolamento e disposta sulla base di programmi e di piani di ripartizione deliberati periodicamente.

Articolo 8 (Albo pretorio)

1. Presso la sede della Comunità Montana la Giunta destina un apposito spazio facilmente accessibile ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni degli organi collegiali comunitari, nonché degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.

3. La Comunità Montana può pubblicare con cadenza periodica, anche per via telematica, un apposito bollettino nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

TITOLO II **AUTONOMIA NORMATIVA**

Capo I **STATUTO**

Articolo 9
(Carattere e contenuto)

1. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge statale e regionale, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione della Comunità Montana e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione con gli altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone.

2. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali della Comunità Montana, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.

Articolo 10
(Interpretazione)

1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile.

2. E' escluso il ricorso all'interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre comunità montane ed è parimenti esclusa l'interpretazione autentica.

3. E' ammesso il ricorso all'intenzione del normatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del consiglio della Comunità Montana.

4. Sono ammesse sia l'interpretazione estensiva che quella restrittiva.

Articolo 11
(Approvazione e modifiche)

1. Lo statuto é deliberato dal Consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione é ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e lo statuto é approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Articolo 12
(Pubblicazione)

1. Lo statuto é pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio della Comunità Montana per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Capo II
REGOLAMENTI

Articolo 13
(Caratteri e materie)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, la Comunità Montana adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il

funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

Articolo 14

(Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche)

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta al consiglio della Comunità Montana che la esercita su iniziativa della giunta o di un quinto dei consiglieri in carica.

2. La delibera di approvazione del regolamento é adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione ed entrano in vigore dopo l'esecutività della stessa.

4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Articolo 15

(Interpretazione)

1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall'articolo 10 per l'interpretazione dello statuto.

TITOLO III ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I ORGANI POLITICI

Sezione I Articolazione degli organi e deliberazioni

Articolo 16

(Organi della Comunità Montana)

1. Sono organi di governo il Consiglio, la Giunta e il Presidente della Comunità Montana e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Presidente della Comunità Montana è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante dell'ente.

4. La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità Montana, collabora con il Presidente nel governo dell'ente e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio di cui attua gli indirizzi generali.

Articolo 17

(Deliberazione degli organi collegiali)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Generale. Questi è sostituito temporaneamente nelle sedute quando si tratta di atti discrezionali concernenti la sua persona: in tal caso è sostituito dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente della seduta, di norma, il più giovane di età.

3. I verbali delle sedute sono firmate dal Presidente e dal segretario delle stesse.

Sezione II ***Del Consiglio***

Articolo 18

Composizione, insediamento, durata in carica e rinnovo del Consiglio)

1. Il Consiglio della Comunità Montana è composto da numero ventuno consiglieri, dura in carica cinque anni decorrenti dalla data dell'insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti urgenti e prorogabili, sino all'insediamento del nuovo.

2. Il Consiglio é costituito esclusivamente da amministratori dei comuni membri (Sindaci, Assessori o Consiglieri), eletti dai rispettivi consigli garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. Ogni comune é rappresentato da un numero di amministratori pari a tre, eletti a scrutinio segreto e col sistema del voto limitato espresso attraverso l'indicazione sulla scheda di un solo nominativo, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. Ogni consiglio comunale provvede, entro e non oltre trenta giorni dal suo insediamento, alla nomina dei propri rappresentanti che restano in carica fino alla scadenza del Consiglio della Comunità Montana.

5. Entro il termine ultimo di scadenza della durata del Consiglio della Comunità Montana, ciascun comune membro provvede a confermare o rinnovare i propri rappresentanti con le modalità di cui al comma 3.

6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dall'acquisizione agli atti della Comunità Montana dei provvedimenti di nomina dei rappresentanti di tutti i comuni membri.

7. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente del Consiglio e la nomina del Presidente della Comunità Montana e della Giunta.

8. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza é assunta dal consigliere che, nella graduatoria dell'anzianità determinata ai sensi del comma 7, occupa il posto immediatamente successivo.

9. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, fatti salvi i casi espressamente e diversamente disciplinati dalla legge, il comune continua ad essere rappresentato dai consiglieri da esso nominati fino all'acquisizione agli atti della Comunità Montana del relativo provvedimento di nomina dei successori da parte del nuovo consiglio comunale.

10. Il consigliere entra in carica al momento dell'acquisizione agli atti della Comunità Montana del provvedimento di nomina ed esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del successore.

11. Le dimissioni da consigliere sono irrevocabili e vanno presentate al comune dove ricopre la carica di amministratore e alla Comunità Montana.

12. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere il consiglio comunale provvede alla sostituzione nella prima seduta utile.

13. Il consigliere che sostituisce un altro cessato anzitempo rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

Articolo 19

(Adempimenti della prima seduta)

1. Nella prima seduta il Consiglio della Comunità Montana, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del Decreto predetto.

Articolo 20

(Attribuzioni e competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo rappresentativo della Comunità Montana e svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'ente in una visione unitaria degli interessi e delle necessità dei comuni della Comunità Montana, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il Consiglio ha competenza per l'adozione degli atti fondamentali che riguardano la produzione normativa statutaria e regolamentare, la programmazione socio-economica e finanziaria e le modalità di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali. In particolare ha competenza limitata ai seguenti atti:

- a) statuto e regolamenti, tranne quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi per i quali approva i criteri generali per la loro adozione da parte della Giunta;
- b) piani e programmi pluriennali e annuali;
- c) bilancio annuale di previsione e relativi allegati;
- d) rendiconto della gestione;
- e) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi e di aziende speciali, partecipazione a società di capitale, convenzioni con altri enti, deleghe ad altri enti;
- f) atti di indirizzo per l'esercizio associato presso la Comunità Montana di funzioni delegate dai comuni membri, dalla provincia, dalla regione;
- g) contrazione di mutui non previsti in atti già approvati dal Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
- h) tutti gli altri atti che la legge o lo statuto gli attribuisce, ricomprendendo tutti quelli elencati dall'art. 42 del D.Leg.vo n. 267/2000 per i Comuni, in quanto compatibili.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere delegate né adottate in via d'urgenza da altri organi salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza.

4. Gli atti del Consiglio devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, le risorse occorrenti al perseguimento delle finalità, i peculiari elementi tecnico-amministrativi e le modalità di esecuzione della decisione consiliare.

5. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno concernenti obiettivi e criteri informativi dell'attività dell'ente. Ove il Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, attribuisca valore vincolante alla risoluzione, l'attività degli organi dell'ente deve uniformarsi.

Articolo 21

(Diritti e doveri dei consiglieri)

1. I consiglieri della Comunità Montana entrano in carica da quando la Comunità Montana acquisisce agli atti i provvedimenti di nomina ed esercitano le loro funzioni fino all'entrata in carica dei successori.

2. Lo stato giuridico dei consiglieri della Comunità Montana è stabilito dalla legge.

3. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il regolamento del Consiglio disciplina le modalità per l'esercizio da parte dei consiglieri dei diritti e doveri fondamentali in ordine allo svolgimento del proprio mandato.

Articolo 22 (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno tre consiglieri, i quali indicano il capogruppo.
3. I consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto, che eventualmente nomina il proprio capogruppo.
4. I capigruppo consiliari ricevono le informazioni e le comunicazioni previste dall'art. 39 e dall'art. 125 del D.Leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni.

Articolo 23 (Conferenza dei Capigruppo)

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari quale organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunitario, che la presiede. Concorre alla programmazione delle riunioni ed assicura lo svolgimento dei lavori del Consiglio. Si occupa dei problemi istituzionali e statutari della Comunità Montana. E', altresì, organo consultivo del Presidente della Comunità Montana che ne fa parte.

2. Hanno diritto a farne parte tutti i Capigruppo indicati dai gruppi consiliari regolarmente costituiti. Per il gruppo misto, ove composto da due consiglieri, ne fa parte un consigliere scelto dal gruppo medesimo. In mancanza ne fa parte il consigliere più anziano di età.

3. Il regolamento del Consiglio definisce e disciplina le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo nonché i rapporti con gli altri organi della Comunità Montana.

4. Per la partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo il consigliere ha diritto ad un gettone di presenza pari a quello stabilito per le commissioni consiliari permanenti.

Articolo 24 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie. Può costituire con analogo criterio, commissioni speciali, a carattere temporaneo, per specifiche questioni.

2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

3. In ciascuna commissione deve essere garantita la partecipazione delle minoranze consiliari.

4. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, deve essere attribuita alle minoranze.

5. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

- a) Bilancio, Programmazione, Economia, Cultura e Personale e materie affini;
- b) Lavori Pubblici, Bonifica montana, Forestazione, Ambiente, Territorio, Attività produttive, Turismo e materie affini.

6. Ciascuna commissione consiliare è composta da cinque consiglieri nominati dal Consiglio con votazione unica palese a maggioranza assoluta dei componenti, tenendo conto della consistenza e delle indicazioni dei gruppi consiliari ed assicurando la presenza delle minoranze consiliari.

7. Ogni commissione consiliare, nella sua prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, elegge al proprio interno un Presidente, ed eventualmente un vicepresidente, a maggioranza assoluta

dei componenti. Il Presidente della commissione consiliare di controllo e garanzia deve appartenere alle minoranze consiliari.

8. Per la validità delle sedute delle commissioni consiliari permanenti occorre la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità Montana e/o un Assessore delegato in relazione agli argomenti in trattazione. L'assistenza alle sedute è assicurata da un dipendente della Comunità Montana designato dal Responsabile del settore di riferimento ovvero dal Segretario Generale.

9. Il regolamento del Consiglio determina i poteri delle commissioni consiliari, ne disciplina l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.

10. Per la partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari il consigliere ha diritto ad un gettone di presenza così come previsto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Articolo 25

(Commissione permanente di controllo e garanzia)

1. E' istituita la Commissione consiliare permanente di controllo e di garanzia, formata da cinque componenti di cui tre designati dai gruppi della maggioranza e due dai gruppi di minoranza.

2. Il Presidente ed il Vicepresidente sono scelti tra i componenti della Commissione. Il Presidente è designato dai componenti di minoranza ed il Vicepresidente dai componenti di maggioranza.

3. La Commissione esercita attività di vigilanza e controllo sul regolare e buon andamento dei lavori consiliari, nel rispetto delle procedure previste nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunitario, nonché su ogni altra attività di competenza dello stesso, anche in ordine allo status dei singoli consiglieri nell'espletamento delle funzioni e prerogative degli stessi, ivi comprese il rispetto dei termini di scadenza, previsti per legge, statuto o regolamento negli adempimenti di competenza consiliare.

4. La Commissione redige annualmente una relazione sull'attività svolta, votata a maggioranza, che verrà trasmessa alla Presidenza del Consiglio comunitario, al Presidente della Comunità Montana ed ai Capigruppo consiliari. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

5. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione consiliare di controllo e di garanzia il consigliere ha diritto ad un gettone di presenza così come previsto dal comma 10 dell'art. 24.

Articolo 26

(Nomina rappresentanti – Revoca)

1. La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni che la legge riserva espressamente al Consiglio, é effettuata dal Consiglio medesimo sulla base di comprovata competenza e professionalità dei candidati, anche con riferimento al criterio di pari opportunità uomo - donna e nel rispetto dei diritti delle minoranze. Qualora la rappresentanza sia diretta espressione del Consiglio, la designazione tiene conto, in via generale, della consistenza di ciascun gruppo consiliare. Il regolamento ne disciplina criteri e procedure.

2. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare la nomina dei rappresentanti anzidetti per ripetute inadempienze degli obblighi assunti in rappresentanza della Comunità Montana, con particolare riguardo alla partecipazione alle attività dell'organo del quale sono componenti ed alla mancata periodica informazione alla Comunità Montana in ordine alle linee di indirizzo perseguite. La revoca può avvenire altresì, valutate le circostanze, a seguito di rinvio a giudizio per reati di grave allarme sociale tali da impedire l'esercizio del mandato fiduciario.

Articolo 27

(Cessazione dalla carica di consigliere della Comunità Montana)

1. Fatti salvi i casi di morte, di impedimento permanente o di revoca da parte dei consigli comunali che li hanno nominati e quelli espressamente contemplati dalla legge, i singoli componenti del consiglio della Comunità Montana cessano dalla carica a seguito di dimissioni, perdita della qualità di consigliere dell'ente e mancato intervento a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere della Comunità Montana, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La perdita della qualità di amministratore comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere della Comunità Montana. La decadenza è pronunciata dal Consiglio della Comunità Montana nella prima seduta successiva alla conoscenza dell'avvenimento.

4. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio della Comunità Montana decorso il termine di dieci giorni dal ricevimento da parte dell'interessato della notifica, anche a mezzo raccomandata, contenente la proposta di decadenza, comunicata anche al sindaco del comune di appartenenza, avanzata dal Presidente della Comunità Montana su iniziativa propria o su istanza di un quinto dei consiglieri della Comunità Montana. Entro il termine predetto, il consigliere nei confronti del quale è stata avanzata la proposta di decadenza, può presentare al Presidente proprie giustificazioni o memorie scritte di cui verrà data lettura nella seduta consiliare nel cui ordine del giorno è stata posta in discussione la proposta di decadenza.

5. Il consigliere nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza, ai sensi del comma precedente, non può essere rieletto a consigliere della Comunità Montana per tutta la durata del consiglio che l'ha pronunciata.

6. Alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica a norma del presente articolo, provvedono i consigli comunali interessati, nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della comunicazione di decadenza.

Sezione III

Delle sedute consiliari

Articolo 28

(Presidenza delle sedute. Il Presidente del Consiglio. Elezione e funzioni)

1. Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri, con votazione a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Con separata votazione e stessa maggioranza può essere eletto un vicepresidente che lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento. In mancanza le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

2. Fino all'elezione del Presidente, che deve svolgersi di norma nella seduta di insediamento, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età che convoca, fino ad avvenuta elezione del Presidente, anche la seduta successiva alla prima.

3. Il Presidente del Consiglio, così come il vicepresidente se eletto, resta in carica per tutto il periodo di urgenza dell'attività del Consiglio, salvo dimissione o cessazione per altra causa, e può essere revocato su iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati ed a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Il Presidente del Consiglio è titolare dei poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Convoca e presiede il Consiglio e la conferenza dei capigruppo. E' tenuto a

riunire il consiglio a richiesta del Presidente della Comunità Montana o di un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno secondo le disposizioni regolamentari. Firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio insieme al Segretario Generale. Svolge ogni altra funzione attribuita per legge, dallo statuto o dal regolamento del Consiglio.

5. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con ogni altra carica esecutiva presso la Comunità Montana.

Articolo 29

(Sedute ordinarie e straordinarie)

1. Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Ai fini della convocazione sono in particolare considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del piano annuale o pluriennale di sviluppo, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

2. Si riunisce in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta motivata un quinto dei consiglieri della Comunità Montana nel qual caso il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Si riunisce, altresì, in seduta straordinaria su richiesta del Presidente della Comunità Montana, della Giunta, o per motivi gravi e rilevanti.

Articolo 30

(Convocazioni, validità e pubblicità delle sedute)

1. Le convocazioni in seduta ordinaria del Consiglio sono fatte dal Presidente del Consiglio su richiesta del Presidente della Comunità Montana che propone anche l'ordine del giorno della seduta, sentita la Giunta, con le modalità previste nel regolamento del Consiglio, per quanto non previsto nei successivi commi.

2. Le sedute ordinarie del Consiglio devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale e motivata urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 48 ore.

3. La convocazione del Consiglio deve contenere il luogo, la data, l'ora di inizio della seduta e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai consiglieri a mezzo dei messi comunali dei comuni di provenienza, ovvero attraverso ogni altro mezzo che ne attesti la ricezione.

4. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno due giorni dopo la prima. Può altresì contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi anche non consecutivi.

5. Il Consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei propri componenti.

6. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri comunitari più uno.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui per legge e regolamento o con provvedimento motivato non sia altrimenti stabilito. Esse hanno luogo di norma nella sede della Comunità Montana, in apposita sala, salvo sia altrimenti stabilito dal provvedimento di convocazione.

8. Dell'avvenuta convocazione verrà dato pubblico preavviso mediante affissione nell'albo pretorio della Comunità Montana entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Articolo 31

(Votazioni e verbalizzazione)

1. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice e con voto palese espresso per alzata di mano salvo che la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedano espressamente maggioranze diverse o sistemi di votazione particolari.

2. Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente della seduta designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori.

3. Le delibere sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi in cui è richiesta la maggioranza qualificata. Dal computo dei votanti vanno esclusi i consiglieri che dichiarano di astenersi.

4. Il Segretario Generale della Comunità Montana, anche avvalendosi di personale di fiducia, redige i verbali delle riunioni del Consiglio che sottoscrive insieme al Presidente della seduta.

5. I verbali delle riunioni sono portati ad approvazione del Consiglio, di norma, nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce.

Sezione IV Della Giunta

Articolo 32

(Composizione ed elezione)

1. La Giunta della Comunità Montana è composta dal Presidente che la presiede e da un numero di assessori non superiore ad un terzo del numero dei consiglieri comunitari assegnati.

2. Sono eleggibili alle cariche di Presidente e di assessore gli amministratori in carica della Comunità Montana.

3. Possono essere eletti componenti della Giunta anche amministratori dei comuni membri non facenti parte del Consiglio della Comunità Montana (sindaci, assessori o consiglieri). In tal caso i componenti esterni della Giunta possono partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

4. Il Consiglio della Comunità Montana elegge, con unica votazione, il Presidente e gli altri componenti della Giunta nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri e l'elezione del Presidente del Consiglio, sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente della Comunità Montana.

5. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni.

6. In caso di decadenza della Giunta per l'elezione della nuova Giunta si seguono le procedure di cui ai suddetti commi ed i sessanta giorni decorrono dalla data del verificarsi dell'evento che ha causato la decadenza stessa.

Articolo 33

(Durata in carica, decadenza, mozione di sfiducia costruttiva)

1. Il Presidente, e gli altri componenti della Giunta restano in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha nominati e continuano ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina dei successori.

2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta della Comunità Montana non comporta le dimissioni degli stessi.

3. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente della Comunità Montana e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere le proposte di nuove linee programmatiche, di un nuovo presidente, e di una nuova Giunta in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

5. La mozione di sfiducia, indirizzata al Consiglio, è assunta al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Essa è ricevuta dal Segretario Generale della Comunità Montana e da questi comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio o chi per esso.

6. La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

7. Nel caso in cui vengano presentate due o più mozioni di sfiducia, esse vengono messe in discussione in base all'ordine cronologico di presentazione.

8. La seduta consiliare nella quale è posta in discussione la mozione di sfiducia è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. In mancanza dal consigliere più anziano di età.

9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto e la contestuale cessazione dalla carica di quello precedentemente eletto.

Articolo 34

(Dimissioni, decadenza, revoca e sostituzione dei componenti della Giunta)

1. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del Presidente o di oltre la metà dei componenti della Giunta comporta la decadenza dell'intero organo. Le dimissioni dalla carica del Presidente, indirizzate al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione. La Giunta decaduta continua a svolgere le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo organo con le procedure di cui all'articolo 32 ed i termini per l'elezione decorrono dalla data del verificarsi dell'evento che ha causato la decadenza stessa.

2. Le dimissioni dalla carica del vicepresidente e degli assessori, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I componenti della Giunta dimissionari restano comunque in carica sino alla nomina dei successori a norma del successivo comma 5.

3. La perdita della qualità di amministratore comunale comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta della Comunità Montana. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nella prima seduta successiva alla conoscenza dell'avvenimento.

4. Il vice presidente e i singoli assessori possono essere revocati quando ricorrano gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione. La revoca è proposta, con atto scritto e motivato, dal Presidente della Comunità Montana o da almeno un terzo dei consiglieri ed approvata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati espresso a mezzo scrutinio segreto. La revoca approvata ha effetto immediato.

5. Alla sostituzione dei componenti della Giunta revocati ovvero dimissionari, decaduti o cessati per altra causa prevista dalla legge, provvede il Consiglio su proposta del Presidente con voto segreto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età. Se dopo due votazioni fatte nella stessa seduta non si raggiunga la maggioranza assoluta, la sostituzione è fatta in altra seduta, sempre di prima convocazione, da tenersi entro quindici giorni dalla precedente, a maggioranza semplice.

Articolo 35

(Competenze e attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Presidente della Comunità Montana nel governo dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, del Presidente della Comunità Montana, del Segretario Generale e del personale dirigente o con funzioni dirigenziali.

3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo statuto.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative della Comunità Montana.

5. Alla Giunta compete ogni altro compito analogico a quanto previsto per i comuni dall'articolo 48 del D.Leg.vo n. 267/2000, in quanto compatibile, compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 36

(Riunioni della Giunta)

1. La Giunta si riunisce, di norma, in seduta riservata nella sede della Comunità Montana. Può riunirsi in seduta pubblica, a seguito di propria determinazione, per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza per la collettività della Comunità Montana o di una zona sovracomunale. In tal caso la Giunta può riunirsi nella sede di un comune o di altro ente interessato agli argomenti da trattare.

2. La Giunta é convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

4. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

Sezione V Del Presidente

Articolo 37

(Attribuzioni e competenze)

1. Il Presidente della Comunità Montana è il capo dell'esecutivo dell'ente e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di alta amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 e dal capo III del titolo IV del D.Leg.vo n. 267/2000.

2. In particolare il Presidente della Comunità Montana:

- a) ha la rappresentanza generale della Comunità Montana;
- b) agisce e resiste in giudizio, per conto e nell'interesse dell'Ente, nominando i relativi difensori;
- c) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica di governo dell'ente;
- d) coordina l'attività della giunta, che convoca e presiede, stabilendone l'ordine del giorno;
- e) impartisce direttive al segretario generale e al personale dirigente in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- g) può promuovere, tramite il segretario generale, o il Direttore Generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità Montana;
- h) compie gli atti conservativi dei diritti della Comunità Montana;
- i) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti alla Comunità Montana.

3. Il Presidente della Comunità Montana esercita altresì ogni altra funzione o compito ad esso espressamente attribuito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché a quanto previsto per i sindaci dei comuni dall'articolo 50 del D.Leg.vo n. 267/2000, per la parte compatibile;

4. Distintivo del Presidente è una fascia di colore verde con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.

Articolo 38 (Il Vicepresidente)

1. Tra gli altri componenti la Giunta è indicato il Vicepresidente che coadiuva il Presidente della Comunità Montana e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo.

Articolo 39 (Deleghe ai membri della Giunta)

1. Il Presidente può conferire specifiche deleghe ai membri della Giunta nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza.

2. Ai membri della Giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza; ad essi può essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del Presidente.

3. Le deleghe sono conferite per materie organiche o per settori individuati sulla base della struttura organizzativa della Comunità Montana. In aggiunta alle deleghe per materie o per settori, il presidente può attribuire a singoli membri della Giunta incarichi relativi a singoli progetti o programmi.

Articolo 40 (Conferenza dei Sindaci)

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità Montana quale organo consultivo del Presidente della stessa.

2. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Comunità Montana che la convoca periodicamente per l'esame di argomenti e questioni concernenti il territorio e la popolazione della Comunità Montana o dei comuni membri.

3. Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci il Presidente della Comunità Montana può invitare a partecipare anche i rappresentanti di altri Enti operanti sul territorio comunitario in relazione agli argomenti e alle questioni da esaminare.

Sezione VI ***Aspettative, permessi, indennità e rimborsi*** ***agli amministratori della Comunità Montana***

Articolo 41 (Norma di rinvio)

1. In materia di aspettative, permessi, indennità di carica e di presenza, indennità di missione e rimborsi di spese si applicano al Presidente, agli assessori e ai consiglieri della Comunità Montana le disposizioni del Capo IV del Titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II **UFFICI E PERSONALE**

Articolo 42

(Disciplina applicabile agli uffici e al personale della Comunità Montana)

1. All'ordinamento degli uffici e del personale della Comunità Montana, ivi compresa la dirigenza, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni ivi comprese quelle contenute al Capo I del Titolo IV del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelle contenute nel presente statuto.

2. La Comunità Montana recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali di lavoro del comparto "Regioni-Autonomie Locali", approvati nelle forme di legge, nonché gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 43

(Principi organizzativi)

1. La Comunità Montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- a) creazione in collaborazione coi comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione ed erogazione dei servizi, e dell'approvvigionamento delle risorse;
- b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
- c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
- d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
- e) superamento del sistema gerarchico funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

2. Il regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:

- a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
- b) la dotazione organica e le modalità di accesso agli impieghi;
- c) il segretario generale-direttore;
- d) la dirigenza;
- e) i responsabili dei servizi;
- f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- g) i casi di incompatibilità;
- h) gli organi collegiali;
- i) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Articolo 44

(Rapporti tra organi politici e dirigenza)

1. Gli organi politici della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Alla dirigenza della Comunità Montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,

compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dal capo III del Titolo IV del D.Leg.vo n. 267/2000.

3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Articolo 45

(Ufficio promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni)

1. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana può istituire, con il contributo e la collaborazione dei comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione, attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

Articolo 46

(Il Segretario Generale)

1. La Comunità Montana si avvale di un Segretario Generale titolare, dirigente e dipendente di ruolo, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, ed è reclutato secondo le procedure previste dalla legge e dal regolamento.

2. Il Segretario Generale, nel rispetto dalla legge, dello statuto, dei regolamenti e delle direttive del Presidente della Comunità Montana:

- a) svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici della Comunità Montana in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne dirige e cura l'attività di verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa;
- c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi del comma 1 dell'art. 47, il Presidente della Comunità Montana abbia nominato il direttore generale;
- d) esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Comunità Montana o dalla Giunta della stessa;
- e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dal comma 4 dell'art. 47;
- f) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il trattamento economico del Segretario Generale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dirigenti delle Regioni e delle Autonomie Locali.

4. Per i casi di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Generale, la Giunta designa, sentito il Segretario Generale, un funzionario dell'ente, all'uopo idoneo, che può essere incaricato di specifiche funzioni vicarie. Questi, ove privo dei requisiti richiesti, non è abilitato a rogare gli atti e contratti della Comunità Montana.

Articolo 47

(Il Direttore Generale)

1. Il Presidente della Comunità Montana può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, alle condizioni e con le modalità previste per i comuni dall'articolo 108 del D.Leg.vo n. 267/2000. In tale caso nel provvedimento di nomina del Direttore Generale dovranno essere disciplinati i rapporti con il Segretario Generale nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli. La durata del contratto non può essere superiore al mandato del Presidente della Comunità Montana in carica.

2. La funzione di Direzione Generale della Comunità Montana concerne la direzione complessiva dell'attività gestionale ed operativa della Comunità Montana, assicurando il raccordo tra gli organi politici di governo e la struttura tecnica.

3. La funzione di Direzione Generale, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti:

- a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Presidente della Comunità Montana;
- b) sovrintende allo svolgimento dei compiti e delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi, coordinandone l'attività;
- c) sovrintende alle gestioni della Comunità Montana perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i responsabili di settore e di servizio che allo stesso tempo rispondono delle funzioni loro assegnate;
- d) coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali;
- e) esercita ogni altro compito previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

4. In ogni caso di assenza del Direttore Generale, o quando questi non è stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Comunità Montana al Segretario Generale.

Articolo 48

(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento in materia di uffici e servizi e di personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati dal Presidente della Comunità Montana e dalla Giunta. Curano l'attuazione dei provvedimenti, l'istruttoria delle deliberazioni e provvedono ai relativi atti esecutivi.

3. Essi, nell'ambito delle competenze e delle funzioni loro assegnate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, provvedono a gestire l'attività della Comunità Montana e a raggiungere gli obiettivi indicati dalla direzione generale, dal Presidente della Comunità Montana e dalla Giunta.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo dei responsabili provvede alla loro sostituzione il Presidente della Comunità Montana.

Articolo 49

(Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)

1. La Giunta, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigente o di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. La Giunta, per motivate esigenze, o vacanza di posto, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento, può deliberare l'assegnazione della responsabilità di uffici e servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, a mezzo contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, quando non sia possibile avvalersi di personale dipendente, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. La durata dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore al mandato del Presidente della Comunità Montana in carica.

4. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'articolo 110 del D.Leg.vo n. 267/2000.

Articolo 50
(Collaborazioni esterne)

1. La Giunta, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento, può deliberare, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, in assenza di personale idoneo disponibile.

Articolo 51
(Ufficio di supporto agli organi di direzione politica)

1. La Giunta può deliberare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi, la costituzione di un ufficio posto alle dipendenze del Presidente della Comunità Montana e della Giunta medesima, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge e dallo statuto, costituito da dipendenti dell'ente, anche in via parziale, o da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, anche parziale, nei limiti e alle condizioni previste per i comuni dall'articolo 90 del D.Leg.vo n. 267/2000. Tale ufficio è escluso da ogni diretta competenza gestionale.

2. Comunque il Presidente della Comunità Montana per l'esercizio delle suddette funzioni ha facoltà di avvalersi di un collaboratore, da lui scelto all'interno o all'esterno dell'ente. In quest'ultimo caso con contratto a tempo determinato, anche parziale, nei limiti e alle condizioni previste per i comuni dall'articolo 90 del D.Leg.vo n. 267/2000.

3. Il rapporto con il collaboratore o con i collaboratori di cui al presente articolo cessa automaticamente al cessare dalla carica del soggetto che li ha nominati.

Capo III
ATTI AMMINISTRATIVI

Articolo 52
(Forma degli atti amministrativi)

1. Gli atti amministrativi del Consiglio e della Giunta sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni. Le deliberazioni sono pubblicate presso l'albo pretorio della Comunità Montana di cui all'articolo 8 del presente statuto.

2. Gli atti amministrativi del Presidente, del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e di determinazioni.

3. Alle deliberazioni della Comunità Montana si applicano le norme contenute nel Capo I del Titolo VI Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con la precisazione che per il quorum di cui all'articolo 127 si fa riferimento al comune con popolazione pari alla popolazione della Comunità Montana.

4. Ai decreti presidenziali e alle determinazioni dirigenziali si applicano le procedure di cui all'articolo 49 e all'articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in quanto compatibili.

5. Le determinazioni sono, su base annua, numerate secondo l'ordine cronologico. Il regolamento disciplina le forme, le modalità e la raccolta delle determinazioni, anche con eventuale distinzione per singoli uffici dirigenziali e suddivisione tra atti con impegno di spesa e atti con liquidazione di spesa.

Capo IV
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 53
(Il revisore dei conti)

1. La revisione economico-finanziaria della Comunità Montana è affidata ad un unico revisore.
2. Il Consiglio della Comunità Montana elegge, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti, il revisore dei conti scelto tra le categorie indicate dalla legge.
3. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo inadempienza all'incarico ricevuto.
4. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore della Comunità Montana.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza dall'Ufficio di Revisore.
6. La revoca della nomina è deliberata dal Consiglio dopo la formale contestazione, da parte del Presidente, degli addebiti all'interessato, il quale potrà far pervenire le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni
7. Il compenso annuale del revisore è determinato dal consiglio, all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti con decreti ministeriali.
8. Il revisore dei conti, in conformità alla legge, allo statuto ed al regolamento di contabilità:
 - a) collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, patrimoniale e fiscale della gestione dell'ente e delle istituzioni dipendenti in piena autonomia e con la diligenza del mandatario;
 - c) ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti necessari alla funzione di controllo e di vigilanza ed ai relativi uffici; risponde della verità delle loro attestazioni.;
 - d) ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio della Comunità Montana e delle istituzioni dipendenti;
 - e) verifica l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili e degli atti gestionali;
 - f) qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio;
 - g) quando lo ritenga necessario trasmette al consiglio una relazione contenente rilievi e proposte utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - h) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna il conto consuntivo annuale rimesso all'esame del Consiglio per l'approvazione. In tale relazione sono formulati anche rilievi e proposte di cui al precedente punto g).
9. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di funzionamento dell'Ufficio del Revisore e l'esercizio delle funzioni.

TITOLO IV
STRUMENTI E RISORSE PER LA
REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Articolo 54
(Obiettivi della programmazione e della cooperazione)

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 5, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri

soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità Montana è mirata a:

- a) consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
- b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
- c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
- d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
- e) armonizzare l'azione della Comunità Montana con quella della regione, degli organi periferici dello stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
- f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
- g) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

- a) la cooperazione coi comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
- b) la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

Articolo 55

(Documenti programmatici)

1. Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell'ordinamento contabile la Comunità Montana adotta avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

- a) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- b) il programma annuale operativo di attuazione.
- c) il piano dei servizi dei comuni membri da gestire in forma associata;

Articolo 56

(Piano pluriennale di sviluppo socio-economico)

1. La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvede agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dall'articolo 30 della della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni, tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità Montana:

- a) serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obiettivi sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera;
- b) costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;
- c) consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;
- d) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni e i risultati in un continuo flessibile divenire.

Articolo 57

(Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico)

1. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall'art. 7 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione dei servizi con particolare riferimento a quelli dei comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

Articolo 58

(Programmi annuali operativi di attuazione)

1. Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio, tenendo conto, in particolare, del territorio montano facente parte della Comunità Montana e dei relativi vincoli normativi.

Articolo 59

(Piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è integrato da una speciale sezione riguardante i servizi che assume la denominazione di piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano la Comunità Montana effettua una ricognizione dei servizi dei comuni membri per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove di concerto coi comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

4. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.

Capo II

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 60

(Forme di gestione)

1. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

3. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle forme e secondo le modalità previste nel Titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nell'articolo 36 della Legge Regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 61

(Collaborazione con altri enti e organismi pubblici)

1. La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici, operanti sul territorio, per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi, avvalendosi degli strumenti previsti nel Capo V del Titolo I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 62

(Adesione all'UNCEM e ad altre associazioni di enti locali)

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Comunità Montana aderisce all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani e può deliberare l'adesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

Capo III

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Articolo 63

(Autonomia finanziaria)

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Parte seconda, che si applica anche alle comunità montane.

2. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alla Comunità Montana per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la finanza della Comunità Montana è costituita da:

- a) trasferimenti correnti dallo stato e dalla regione;
- b) quote annuali associative dei comuni che fanno parte della Comunità Montana nella misura stabilita dal Consiglio comunitario nella delibera di approvazione del bilancio;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
- e) trasferimenti dalla regione, dalla provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
- h) altre entrate.

4. Le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani costituiscono nel loro insieme il fondo regionale della montagna disciplinato dall'articolo 58 della Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 64

(Il tesoriere)

1. La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, istituisce un proprio servizio di tesoreria.

2. Il tesoriere della Comunità Montana è nominato dal consiglio secondo le procedure previste nel regolamento di contabilità.

3. I rapporti della Comunità Montana con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Articolo 65
(Controllo di gestione)

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei a misurare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta ;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

Articolo 66
(Diritti)

1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

2. Tali diritti sono esercitati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia di tutela delle persone e di altri soggetti nel trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.

Capo II
GARANZIE E STRUMENTI

Articolo 67
(Diritto all'informazione)

1. A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.

2. La Comunità Montana istituisce, a termini dell'articolo 24 della legge sulla montagna 31 gennaio 1994, n. 97, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

Articolo 68

(Diritto di uguaglianza e imparzialità)

1. L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Articolo 69

(Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo)

1. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.

2. È altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 70

(Istanze, petizioni, proposte)

1. Al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono presentare alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte.

2. Le istanze, petizioni e proposte, redatte in carta semplice ed indirizzate al presidente della Comunità Montana, devono contenere l'indicazione dell'interesse collettivo da tutelare, la firma dei proponenti, il domicilio della persona o delle persone autorizzate al ricevimento delle comunicazioni relative.

3. Il Presidente della Comunità Montana esamina le istanze, petizioni e proposte nei trenta giorni successivi al ricevimento. Qualora ritenga che l'interesse collettivo da tutelare rientri nelle competenze della Comunità Montana, sottopone le istanze, petizioni o proposte all'esame del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima seduta utile. Delle decisioni del Consiglio o della Giunta deve essere data comunicazione alla persona o alle persone autorizzate.

Articolo 71

(Consultazione popolare)

1. Su materie di esclusiva competenza della Comunità Montana o a questa delegate dalla regione, dalla provincia e dai comuni, il Consiglio della Comunità Montana, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può indire apposite consultazioni della popolazione interessata.

2. Le consultazioni possono rivolgersi a particolari settori della popolazione o a tutta la popolazione e si avvalgono dei seguenti strumenti attuativi :

- a) questionari;
- b) indagini per campione;
- c) assemblee pubbliche;
- d) coinvolgimento di rappresentanti designati in commissioni consiliari.

3. Della indizione di consultazioni viene dato adeguato pubblico preavviso con l'affissione di manifesti in tutti i comuni del comprensorio montano.

4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Articolo 72

(Difensore civico)

1. Presso la Comunità Montana può essere istituito, d'intesa con i comuni che ne fanno parte, il difensore civico di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267.

2. Il difensore civico è garante della imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa comunale e della Comunità Montana. Segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione a tutela dei diritti dei cittadini.

3. Il difensore civico è scelto tra persone che abbiano adeguata preparazione ed esperienza e diano garanzia di indipendenza, probità e competenza ed è eletto dal Consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e resta in carica tre anni. Può essere confermato una sola volta e non può svolgere altra attività pubblica o privata.

4. Ove non si raggiunga la maggioranza prevista dal precedente comma la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. L'Ufficio del difensore civico si avvale di personale dipendente della Comunità Montana.

6. Quando il difensore civico accerti atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

- a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'Ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione riscontrata;
- b) in caso di gravi e persistenti inadempienze, segnala il caso agli organi competenti della Comunità Montana o del comune perché assumano i conseguenti provvedimenti;
- c) riferisce annualmente al Consiglio della Comunità sui risultati della propria attività. Copia della relazione annuale è trasmessa dalla Comunità Montana ai sindaci dei comuni che ne fanno parte.

7. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.

8. Il regolamento determina le modalità di presentazione della candidatura, i requisiti soggettivi per la nomina e le relative incompatibilità, le cause di cessazione della carica, le prerogative, le strutture a disposizione e la loro articolazione, i rapporti con gli organi e gli uffici dell'Amministrazione.

9. Il difensore civico svolge altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista dall'articolo 127 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V ***NORME TRANSITORIE E FINALI***

Articolo 73

(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio della Comunità Montana.

2. Sino alla entrata in vigore dello statuto continuano ad applicarsi le norme dello statuto della precedente XVII Comunità Montana purché compatibili con le disposizioni di legge statali e regionali emanate successivamente alla sua approvazione.

Articolo 74

(Regolamenti di attuazione dello Statuto)

1. Il Consiglio della Comunità Montana approva, entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto, i regolamenti in esso previsti salvo che la legge non disponga termini diversi. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dalla precedente XVII Comunità Montana che risultino compatibili con la legge e lo statuto.

Articolo 75
(Verifica dello Statuto)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto, il Consiglio della Comunità Montana procede alla verifica della sua attuazione, promuovendo anche consultazioni con i Sindaci dei Comuni della Comunità Montana.

Articolo 76
(Elezione del Presidente del Consiglio)

1. In sede di prima attuazione l'elezione del Presidente del Consiglio viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto. La convocazione della seduta è effettuata dal Presidente della Comunità Montana e viene presieduta dal consigliere più anziano di età. L'ordine del giorno della stessa può essere integrato anche da altri argomenti.

Articolo 77
(Costituzione delle commissioni consiliari)

1. In sede di prima attuazione la costituzione e l'elezione delle commissioni consiliari previste dallo statuto viene effettuata successivamente all'elezione del Presidente del Consiglio.

Articolo 78
(Primo piano pluriennale)

1. Per il primo piano pluriennale di sviluppo socio-economico si conferma quello adottato dalla precedente XVII Comunità Montana "Monti Aurunci", salvo aggiornamenti e integrazioni.

Articolo 79
(Successione nei rapporti giuridici ed economici)

1. La Comunità Montana succede in tutti i rapporti giuridici ed economici, attivi e passivi, facenti capo alla precedente XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" di Spigno Saturnia, nonché a quelli assegnati o attribuiti a seguito ripartizione della preesistente XVII Comunità Montana interprovinciale di Esperia, compresi quelli relativi all'immobile di Esperia, già Sede di quest'ultimo Ente.

Articolo 80
(Personale e Uffici)

1. In sede di prima attuazione la dotazione organica del Personale dirigente e non dirigente della Comunità Montana è quella del personale dirigente e non dirigente della precedente XVII Comunità Montana. Lo stesso dicasi per il Segretario generale-direttore.

2. Nelle more dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della nuova Comunità Montana di cui al presente Statuto, l'articolazione degli uffici e dei servizi è provvisoriamente quella della precedente XVII Comunità Montana "Monti Aurunci", in quanto compatibile.

Articolo 81
(Disposizioni finali)

1. Per tutta l'attività della comunità montana si fa espresso riferimento alle leggi nazionali e regionali in materia.

2. Per quanto non previsto nel presente statuto e nelle leggi nazionali e regionali si applicano le normative e le prassi che regolano l'attività dei Comuni facenti parte della Comunità Montana.

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione, natura, ruolo e finalità della Comunità Montana
- Art. 2 - Territorio, popolazione e sede
- Art. 3 - Stemma e Gonfalone
- Art. 4 - Scopi della Comunità Montana e loro attuazione
- Art. 5 - Funzioni
- Art. 6 - Programmazione
- Art. 7 - Principi di trasparenza
- Art. 8 - Albo pretorio

TITOLO II - AUTONOMIA NORMATIVA

Capo I- STATUTO

- Art. 9 - Carattere e contenuto
- Art. 10 - Interpretazione
- Art. 11 - Approvazione e modifiche
- Art. 12 - Pubblicazione

Capo II- REGOLAMENTI

- Art. 13 - Caratteri e materie
- Art. 14 - Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche
- Art. 15 - Interpretazione

TITOLO III - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I - ORGANI POLITICI

Sezione I - Articolazione degli organi e deliberazioni

- Art. 16 - Organi della Comunità Montana
- Art. 17 - Deliberazione degli organi collegiali

Sezione II - Del Consiglio

- Art. 18 - Composizione, insediamento, durata in carica e rinnovo del Consiglio
- Art. 19 - Adempimenti della prima seduta
- Art. 20 - Attribuzioni e competenze del Consiglio
- Art. 21 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 22 - Gruppi consiliari
- Art. 23 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 24 - Commissioni consiliari
- Art. 25 - Commissione permanente di controllo e garanzia
- Art. 26 - Nomina rappresentanti – Revoca
- Art. 27 - Cessazione dalla carica di consigliere della Comunità Montana

Sezione III - Delle sedute consiliari

- Art. 28 - Presidenza delle sedute. Il Presidente del Consiglio. Elezione e funzioni
- Art. 29 - Sedute ordinarie e straordinarie
- Art. 30 - Convocazioni, validità e pubblicità delle sedute
- Art. 31 - Votazioni e verbalizzazione

Sezione IV	-	Della Giunta
Art. 32	-	Composizione ed elezione
Art. 33	-	Durata in carica, decadenza, mozione di sfiducia costruttiva
Art. 34	-	Dimissioni, decadenza, revoca e sostituzione dei componenti della Giunta
Art. 35	-	Competenze e attribuzioni della Giunta
Art. 36	-	Riunioni della Giunta

Sezione V	-	Del Presidente
Art. 37	-	Attribuzioni e competenze
Art. 38	-	Il vicepresidente
Art. 39	-	Deleghe ai membri della Giunta
Art. 40	-	Conferenza dei Sindaci

Sezione VI	-	Aspettative, permessi, indennità e rimborsi agli amministratori della Comunità Montana
Art. 41	-	Norma di rinvio

Capo II-		UFFICI E PERSONALE
Art. 42	-	Disciplina applicabile agli uffici e al personale della Comunità Montana
Art. 43	-	Principi organizzativi
Art. 44	-	Rapporti tra organi politici e dirigenza
Art. 45	-	Ufficio promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni
Art. 46	-	Il Segretario Generale
Art. 47	-	Il Direttore Generale
Art. 48	-	Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 49	-	Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 50	-	Collaborazioni esterne
Art. 51	-	Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

Capo III	-	ATTI AMMINISTRATIVI
Art. 52	-	Forma degli atti amministrativi

Capo IV	-	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 53	-	Il revisore dei conti

TITOLO IV - STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I	-	PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
Art. 54	-	Obiettivi della programmazione e della cooperazione
Art. 55	-	Documenti programmatici
Art. 56	-	Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Art. 57	-	Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Art. 58	-	Programmi annuali operativi di attuazione
Art. 59	-	Piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata

Capo II-		SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATE
Art. 60	-	Forme di gestione
Art. 61	-	Collaborazione con altri enti e organismi pubblici
Art. 62	-	Adesione all'UNCCEM e ad altre associazioni di enti locali

Capo III	-	ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 63	-	Autonomia finanziaria
Art. 64	-	Il tesoriere

Art. 65 - Controllo di gestione

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I - INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

Art. 66 - Diritti

Capo II - GARANZIE E STRUMENTI

Art. 67 - Diritto all'informazione

Art. 68 - Diritto di uguaglianza e imparzialità

Art. 69 - Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 70 - Istanze, petizioni, proposte

Art. 71 - Consultazione popolare

Art. 72 - Difensore civico

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 73 - Entrata in vigore dello Statuto

Art. 74 - Regolamenti di attuazione dello Statuto

Art. 75 - Verifica dello Statuto

Art. 76 - Elezione del Presidente del Consiglio

Art. 77 - Costituzione delle commissioni consiliari

Art. 78 - Primo piano pluriennale

Art. 79 - Successione nei rapporti giuridici ed economici

Art. 80 - Personale

Art. 81 - Disposizioni finali